

REGOLAMENTO (CE) N. 2603/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3897/91⁽⁴⁾, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1362/94⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che si è ritenuto opportuno segnalare diciture tradizionali complementari relative all'invecchiamento dei vini per i v.q.p.r.d. italiani e francesi;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, occorre apportare alcuni adeguamenti tecnici al regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che è necessario correggere alcuni errori riscontrati nel regolamento (CE) n. 1362/94 che ha modificato, tra l'altro, i capitoli 32 « ex Repubblica iugoslava di Macedonia » e 33 « Slovenia » dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
 (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
 (3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.
 (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 5.
 (5) GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.
 (6) GU n. L 150 del 16. 6. 1994, pag. 7.

1) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente trattino:

« — "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Qualitätswein", "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" e "Prädikatswein". »

2) All'articolo 3, paragrafo 2, dopo la dicitura « Eiswein » è aggiunta la dicitura « Strohwein ».

3) All'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera c), è aggiunta per i v.q.p.r.d. italiani la seguente dicitura:

« — "occhio di pernice" ».

4) All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il termine « Eiswein » sono aggiunti i termini « Strohwein », « Qualitätswein besonderer Reife und Leseart », « Prädikatswein ».

5) All'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, dopo il termine « Kloster » è aggiunto il termine « Stift ».

6) All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), terzo trattino, sono soppressi i termini « dall'Austria ».

7) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera h) seguente:

« h) la designazione di un vino da tavola austriaco può essere completata da uno dei termini seguenti:

— "schilcher"
 — "Heuriger"
 — "Bergwein". »

8) All'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — "vin primeur" o "primeur" ».

9) All'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

« — "vin primeur" o "primeur" ».

10) All'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunta la lettera h) seguente:

« h) per i vini austriaci:

— "Schilcher"
 — "Heuriger"
 — "Bergwein". »

11) All'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), è soppresso il secondo trattino.